



# Regolamento dell'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e definizioni	<a href="#">pag. 2</a>
Art. 2 - Principi generali	<a href="#">pag. 2</a>
Art. 3 - Soggetti destinatari delle erogazioni	<a href="#">pag. 3</a>
Art. 4 - Borse e premi di studio ed erogazioni di sollievo	<a href="#">pag. 3</a>
Art. 5 - Erogazioni pluriennali e di sostegno istituzionale. Progetti della Fondazione	<a href="#">pag. 3</a>
Art. 6 - Documento di programmazione pluriennale	<a href="#">pag. 4</a>
Art. 7 - Programma annuale	<a href="#">pag. 5</a>
Art. 8 - Bandi di erogazione	<a href="#">pag. 5</a>
Art. 9 - Esame delle proposte ricevute in risposta ai bandi	<a href="#">pag. 6</a>
Art. 10 - Deliberazione di approvazione delle proposte	<a href="#">pag. 6</a>
Art. 11 - Procedure di approvazione nel caso di erogazioni senza bando	<a href="#">pag. 7</a>
Art. 12 - Comunicazione delle decisioni della Fondazione ed invito a contrarre	<a href="#">pag. 7</a>
Art. 13 - Verifica dell'attuazione de progetti	<a href="#">pag. 8</a>
Art. 14 - Pubblicità	<a href="#">pag. 9</a>
Art. 15 – Entrata in vigore e norme transitorie	<a href="#">pag. 9</a>

## **FONDAZIONE MONTE DI PARMA**

### **Regolamento dell'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari**

*Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 20/11/2001*

#### Articolo 1

##### *Oggetto e definizioni*

1.1 Il presente Regolamento di erogazione disciplina i criteri e le modalità attraverso cui la Fondazione Monte di Parma opera per il perseguimento dei propri scopi statutari.

1.2 Nel presente Regolamento le seguenti parole si intendono nel significato descritto in appresso:

- a) "Erogazione" significa qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o in servizi o in natura effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti nei settori rilevanti di cui all'art. 2.1 dello Statuto; sono considerate erogazione anche i PRI
- b) "Fondazione" significa la Fondazione Monte di Parma;
- c) "Progetto" significa il programma relativo ad attività da svolgersi nei settori rilevanti e destinato a produrre risultati verificabili in un arco temporale determinato;
- d) "Progetto della Fondazione" significa un progetto specifico di attività promosso dalla Fondazione stessa anche in regime di co-progettazione con soggetti terzi.
- e) "Erogazione di sostegno istituzionale" significa qualsiasi erogazione effettuata dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinata a sostenere l'attività ordinaria di una organizzazione operante sul Territorio;
- f) "Program Related Investments" (PRI), significa la concessione indiretta, tramite Istituti di credito, di prestiti a tassi di favore per la realizzazione di programmi specifici;
- g) "Settori rilevanti" significa i settori previsti dall'art. 2.1 dello Statuto della Fondazione;
- h) "Territorio" significa il territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 2.1. dello Statuto della Fondazione, con le estensioni di cui all'art. 2.4 del medesimo Statuto.

1.3 Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

#### Articolo 2

##### *Principi generali*

2.1 La Fondazione svolge la propria attività di erogazione principalmente attraverso l'erogazione di somme di denaro a fondo perduto o di servizi o di beni in natura, ed, eccezionalmente, mediante la concessione indiretta, attraverso Istituti di credito, di prestiti a tassi di favore(PRI).

2.2 La Fondazione procede ad erogazioni esclusivamente nei seguenti settori rilevanti:

- a) ricerca;
- b) istruzione e formazione;
- c) arte, conservazione del patrimonio artistico, valorizzazione delle attività e dei beni culturali e ambientali;
- d) sanità;
- e) assistenza alle categorie sociali deboli.

2.3 Le attività erogative della Fondazione possono esser realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, anche mediante la promozione, la costituzione e la partecipazione ad organismi costituiti per il perseguimento di attività programmate, purché compatibili con gli scopi statutari della Fondazione.

2.4 La Fondazione può aderire ad attività consortili, o associative, o a comitati sia in Italia che all'estero, purché si tratti di attività compatibili con gli scopi statutari della Fondazione.

2.5 La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della piena corrispondenza con gli scopi della Fondazione, della meritevolezza e del rilievo dell'organizzazione e del progetto finanziato.

### Articolo 3

#### *Soggetti destinatari delle erogazioni*

3.1 La Fondazione dispone erogazioni esclusivamente a favore di soggetti destinatari che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente regolamento, quelli previsti dalla legge, e quelli di tempo in tempo dettati dall'Autorità di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e successive modificazioni.

3.2 I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:

- a) perseguire scopi di utilità sociale, o culturale, o ambientale o di promozione dello sviluppo economico;
- b) non avere nemmeno indirettamente fini di lucro; sono pertanto esclusi dall'erogazione quei soggetti che possono distribuire agli associati fondi, riserve, capitale, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, o che al momento del loro scioglimento prevedano, in tutto o in parte, che la devoluzione del patrimonio residuo avvenga a favore di soggetti diversi da enti non lucrativi o di pubblica utilità.

3.3 Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette a favore di:

- a) persone fisiche, salvo quanto disposto dal successivo articolo 4;
- b) imprese di qualsiasi natura, salvo le imprese strumentali esercitate direttamente o indirettamente dalla Fondazione ai sensi dell'art 3.2 dello Statuto e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
- c) partiti o movimenti politici;
- d) organizzazioni sindacali o di patronato;
- e) soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità delle persone umane a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguono finalità incompatibili con gli scopi della Fondazione.

### Articolo 4

#### *Borse e premi di studio ed erogazioni di sollievo*

4.1 La Fondazione può destinare erogazioni a favore di persone fisiche esclusivamente a titolo di borse o premi di studio, o a sollievo di situazioni di speciale disagio personale, con particolare riguardo a persone che si siano distinte in campo scientifico, artistico o sociale.

4.2 A tali erogazioni la Fondazione non può destinare più del 5 % delle proprie erogazioni complessive calcolate su base triennale.

4.3 Alle erogazioni dirette a persone fisiche le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ove siano compatibili.

### Articolo 5

#### *Erogazioni pluriennali e di sostegno istituzionale. Progetti della Fondazione*

5.1 La Fondazione privilegia le erogazioni a favore di attività che perseguono scopi collegati al Territorio.

5.2 La Fondazione privilegia altresì le erogazioni a soggetti, o ad attività alle quali o ai quali essa sia collegata per tradizione o contrattualmente.

5.3 La Fondazione sostiene gli organismi del volontariato anche costituiti di fatto, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge vigenti.

5.4 Ai fini di cui all'articolo 5.1, il Consiglio Generale può inserire nel documento di programmazione pluriennale la delineazione di iniziative e di attività promosse dalla Fondazione anche in regime di co-progettazione con soggetti terzi.

Può altresì inserire la delineazione di iniziative e di attività promosse da terzi in co-progettazione con la Fondazione.

5.5 Le erogazioni disposte dalla Fondazione di cui al presente articolo possono consistere nel pagamento di corrispettivi a terzi in cambio di prestazioni di beni o servizi da questi effettuati nell'ambito della attività sostenuta.

## Articolo 6

### *Documento di programmazione pluriennale*

6.1 Entro la fine del mese di luglio di ciascun anno solare il Consiglio Generale approva ed adotta il Documento di programmazione pluriennale relativo al triennio susseguente, o le eventuali varianti.

6.2 Nell'approntare il Documento di programmazione pluriennale il Consiglio Generale può sentire il parere di esperti e di rappresentanti dei soggetti che operano sul territorio nei settori di intervento, sia nella forma di commissioni consultive di cui all'art. 14, comma 1°, lettera g) dello Statuto, sia nel corso della propria normale attività istruttoria senza costituire commissioni consultive o di studio; può altresì delegare i compiti istruttori ad un Comitato ristretto composto da alcuni suoi membri.

6.3 Il Documento di programmazione pluriennale, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte riguardo alla gestione ed utilizzazione del patrimonio e del reddito, con particolare riguardo a quelli nascenti dalle convenzioni in essere, contiene l'indicazione degli obiettivi generali che la Fondazione intende perseguire in armonia con il proprio Statuto e di quanto previsto nell'articolo 5. Il Documento di programmazione pluriennale è verificato ed aggiornato annualmente mediante deliberazione adottata dal Consiglio Generale entro la data prevista all'art. 6.1. In mancanza di deliberazione di aggiornamento le indicazioni contenute nel Documento di programmazione pluriennale per l'anno di riferimento si intendono confermate.

6.4 In armonia con le funzioni e le competenze che lo Statuto demanda al Consiglio Generale, il Documento di programmazione pluriennale, individua le strategie generali da perseguire nel periodo considerato ed a tal fine indica gli obiettivi e le priorità di intervento, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori rilevanti. Può altresì prevedere di limitare le erogazioni ad alcuni dei settori rilevanti onde rendere più efficace l'azione della Fondazione nel periodo considerato. Può altresì indicare la ripartizione preferibile delle risorse disponibili tra i diversi strumenti di intervento previsti dal presente Regolamento.

6.5 Il Documento di programmazione pluriennale può riservare una quota non superiore al 15 % delle erogazioni al finanziamento di Progetti che non rientrano nei programmi annuali di cui al seguente articolo 7. Tale quota è destinata alle erogazioni di cui agli articoli 4 e 7.4, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione disposta da quest'ultimo.

6.6 Il Documento di programmazione pluriennale può prevedere l'eventuale decisione di costituire o di cessare imprese strumentali nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1°, D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14.1, lettera m) dello Statuto.

## Articolo 7

### *Programma annuale*

7.1 Il Consiglio di Amministrazione sulla base del Documento di programmazione pluriennale elabora ed adotta entro la fine del mese di settembre di ogni anno un programma annuale di erogazione. Tale programma annuale è sottoposto all'approvazione del Consiglio generale ai sensi dell'articolo 14.1, lettera k) dello Statuto.

Per approntare il documento di programmazione annuale il Consiglio di amministrazione può avvalersi del parere di esperti e/o di commissioni consultive o di studio di cui all'art. 17 punto i) dello Statuto.

7.2 Qualora le risorse disponibili siano sufficientemente significative, il programma annuale può contenere l'indicazione relativa alla programmazione di bandi di erogazione precisando l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno. In casi eccezionali e qualora sussistano risorse disponibili il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'approvazione di nuovi bandi.

7.3 Non si fa comunque luogo a bandi nel caso di erogazioni di sostegno istituzionale; nei casi in cui è opportuna la realizzazione di interventi secondo Progetti della Fondazione, anche in regime di co-progettazione con soggetti terzi o di terzi in co-progettazione con la Fondazione, così come previsto dall'articolo 5.4; nei casi di erogazioni di sollievo di cui all'articolo 4; e nei casi previsti dall'articolo 7.4.

7.4 Nel predisporre ed adottare il programma annuale il Consiglio di Amministrazione può riservare una quota dei fondi disponibili ad erogazioni che nel corso dell'anno assumano i caratteri della imprevedibilità. Può altresì riservare una quota dei fondi disponibili ad erogazioni per le quali sia stata rivolta alla Fondazione una istanza urgente.

## Articolo 8

### *Bandi di erogazione*

8.1 Qualora le risorse disponibili siano sufficientemente significative, per ciascun programma annuale il Consiglio di Amministrazione può predisporre uno o più bandi di erogazione che vengono resi pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 14.

8.2 Ciascun bando di erogazione contiene un invito a proporre progetti al vaglio della Fondazione e contiene di regola la specificazione dei seguenti elementi:

- a) L'indicazione del settore di intervento in cui deve essere realizzato il progetto, il relativo ambito territoriale di svolgimento e di ricaduta; gli obiettivi che la Fondazione si propone di conseguire ed, eventualmente, le linee guida di svolgimento del progetto che si intendono privilegiare;
- b) L'indicazione delle attività eventualmente escluse da erogazioni;
- c) L'entità massima dell'erogazione e la sua durata;
- d) Gli obblighi e gli oneri posti a carico dei proponenti in caso di conseguimento dell'erogazione richiesta;
- e) I requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 che i proponenti debbono necessariamente possedere, oltre a quelli eventualmente aggiuntivi indicati nel bando di erogazione;
- f) La documentazione che deve essere prodotta dai richiedenti a pena di esclusione, con l'indicazione dei casi in cui è possibile ricorrere all'autocertificazione;
- g) Il termine non inferiore a trenta giorni con decorrenza dalla pubblicazione del bando, entro il quale i soggetti interessati debbono presentare la propria proposta;
- h) Le indicazioni relative al contenuto del progetto, che deve sempre contenere una descrizione dettagliata del medesimo, delle sue diverse fasi di realizzazione e della sua durata, l'indicazione dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, gli scopi perseguiti ed i risultati attesi, degli altri mezzi economici che si prevede di utilizzare, degli eventuali altri soggetti che contribuiscono alla esecuzione del progetto stesso o ai quali è stato richiesto un contributo;

- i) L'indicazione dei criteri oggettivi secondo i quali può essere misurata la realizzazione delle diverse fasi di realizzazione del progetto proposto, con la specificazione che tali criteri non sono vincolanti per la Fondazione.
- j) La richiesta di allegare lo statuto del soggetto proponente, l'ultimo bilancio consuntivo approvato e quello previsionale riguardante l'anno in cui deve essere effettuata l'erogazione richiesta;
- k) L'avvertimento che l'accettazione della proposta e la successiva erogazione sono subordinate all'onere imposto al richiedente di fornire tutte le informazioni circa l'organizzazione interna, il numero e la qualifica delle persone che prestano stabilmente od occasionalmente la loro attività presso il soggetto proponente, la sua situazione economica e contabile, che gli organi della Fondazione considerassero opportuno richiedere nel corso dell'attività di valutazione della proposta, nonché la autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il bando specifica quando sia richiesto che la proposta sia corredata da uno studio di fattibilità del progetto e le modalità cui deve attenersi tale studio.

8.3 Al bando è di regola allegato lo schema della proposta che deve essere compilato dagli interessati ed inviato alla Fondazione unitamente alla documentazione richiesta.

8.4 Il bando può prevedere che i soggetti interessati possano presentare una prima domanda di erogazione in forma sintetica con l'onere di presentare successivamente una proposta completa, su invito della Fondazione rivolto esclusivamente ai quei proponenti che abbiano superato un primo livello di selezione.

## Articolo 9

### *Esame delle proposte ricevute in risposta ai bandi*

9.1 Scaduti i termini stabiliti nel bando le proposte ricevute sono verificate dagli uffici della Fondazione sotto il profilo della loro completezza formale e della corrispondenza ai requisiti imposti dal bando cui esse rispondono. Qualora una proposta risulti carente o incompleta, la Fondazione ha la facoltà di chiedere le necessarie integrazioni fissando all'uopo un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30, o, alternativamente, a sua scelta, di considerare invalida la proposta.

9.2 Quando la valutazione delle proposte richieda particolari competenze tecniche, il Consiglio di Amministrazione può decidere di farsi assistere nella loro selezione da uno o più esperti, specificando i compiti ad essi attribuiti. Gli esperti sono scelti tra persone indipendenti e di provata competenza nei settori cui il bando si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di ricorrere alla consulenza di esperti anche nella predisposizione dei bandi.

9.3 Nello svolgimento delle attività di selezione delle proposte il Consiglio di amministrazione e coloro che collaborano con esso, si attengono ad una valutazione obiettiva dei progetti.

9.4 La attività di selezione comporta la adozione di una graduatoria delle proposte presentate in relazione a ciascun bando, sulla base di criteri prefissati dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di emissione del bando stesso.

## Articolo 10

### *Deliberazione di approvazione delle proposte*

10.1 Sulla base delle graduatorie predisposte ai sensi dell'art. 9.4, il Consiglio di Amministrazione delibera la approvazione del progetto, o dei progetti, ritenuti più meritevoli. Il Consiglio di Amministrazione può condizionare la approvazione di un progetto alla adozione di alcune modifiche.

10.2 Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono contenute in un verbale in cui sia riportata la graduatoria e le motivazioni che giustificano l'approvazione di uno o più progetti ed il rifiuto

degli altri. Tale verbale è posto a disposizione del Consiglio Generale e può essere consultato dai diretti interessati su loro specifica richiesta

10.3 Qualora l'approvazione di un progetto comporti l'erogazione di risorse superiori all'importo di 200.000 Euro, il Consiglio di Amministrazione può acquisire il parere del Consiglio Generale. E' sempre richiesto il parere favorevole del Consiglio Generale per il frazionamento di una erogazione in più esercizi. Tale frazionamento non potrà interessare più di tre esercizi consecutivi.

## Articolo 11

### *Procedure di approvazione nel caso di erogazioni senza bando*

11.1 Al di fuori dei progetti della Fondazione e salvo quanto previsto dall'articolo 4 nonchè salvo i casi in cui il programma annuale prevede il bando, le erogazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione in base a domanda.

11.2 Ove la singola erogazione superi la soglia di 200.000 euro il Consiglio di Amministrazione può richiedere il parere del Consiglio Generale.

11.3 E' sempre richiesto il parere favorevole del Consiglio Generale per il frazionamento di una erogazione in più esercizi. Tale frazionamento non potrà interessare più di tre esercizi consecutivi.

11.4 La forma , i requisiti delle domande, le modalità della presentazione e la tipologia dei documenti a corredo sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere modifiche ed integrazioni delle domande e della documentazione. Le integrazioni debbono pervenire alla Fondazione nel termine perentorio , non inferiore a 10 giorni, stabilito dal Consiglio di Amministrazione a pena di improcedibilità della domanda.

11.6 Fuori dei casi previsti negli art. 4 e 7.4 , in via di massima il Consiglio di Amministrazione assume nel mese di giugno le deliberazioni relative alle domande presentate entro il mese di maggio e nel mese di dicembre le deliberazioni relative alle domande presentate entro il mese di novembre.

11.7 Il Consiglio di Amministrazione procede all'esame delle domande presentate, secondo quanto disposto dagli articoli 9.2 e 9.3.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare anche solo un finanziamento parziale di un progetto e può deliberare un frazionamento dell'erogazione.

11.9 Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle erogazioni senza bando sono contenute in verbali in cui sono riportate le motivazioni che giustificano l'approvazione di uno o più progetti ed il rifiuto degli altri. Tali verbali sono posti a disposizione del Consiglio Generale e possono essere consultati dai diretti interessati su loro specifica richiesta.

## Articolo 12

### *Comunicazione delle decisioni della Fondazione ed invito a contrarre*

12.1 Ogni decisione positiva o negativa assunta dal Consiglio di Amministrazione sulle proposte presentate in risposta ad un bando di erogazione, è comunicata per iscritto, preferibilmente per posta elettronica, ai proponenti agli indirizzi da essi indicati nella domanda.

12.2 Alla comunicazione della decisione di approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione è allegato il testo del contratto che il soggetto proponente deve stipulare con la Fondazione per poter ricevere l'erogazione.

12.3 Similmente per tutte le erogazioni attuate ai sensi del presente Regolamento che prescindono dalla predisposizione di un Bando, salvo i Progetti della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione le delibera condizionate alla stipulazione di un contratto da sottoscrivere tra il soggetto che le riceve e la Fondazione.

Le modalità, le caratteristiche ed il testo dei contratti sono definiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte del soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla delibera, la delibera stessa sarà revocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'approvazione condizionata dell'erogazione è comunicata per iscritto, preferibilmente per posta elettronica, al proponente all'indirizzo indicato nella domanda. Si applica quanto stabilito in 12.2.

Nel caso previsto dall'art 4, l'erogazione è disposta mediante un atto unilaterale del Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il testo del contratto ha comunque per oggetto il programma dettagliato delle attività costituenti il progetto approvato; esso specifica comunque gli obblighi di rendicontazione e di informazione posti a carico del soggetto che riceve l'erogazione, gli oneri di appropriato utilizzo dei fondi ricevuti, l'onere di consentire le verifiche e le ispezioni opportune e di collaborare al loro svolgimento, la specificazione delle modalità e della tempistica con cui sarà effettuata l'erogazione, nonché ogni altro obbligo ed onere che il Consiglio di Amministrazione dovesse ritenere di tempo in tempo opportuno. Il testo del contratto specifica inoltre i casi in cui l'erogazione può essere sospesa o revocata e le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Consiglio di Amministrazione adotta di regola un testo "tipo" predisposto precedentemente alla diffusione dei bandi, può tuttavia deliberare variazioni al testo contrattuale in relazione a specifici bandi o alla specificità del singolo Progetto non preceduto da bando o alla tipologia dei beneficiari. Questa disposizione si applica altresì ai contratti che la Fondazione eventualmente stipuli con i terzi per l'esecuzione dei Progetti della Fondazione in regime di co-progettazione.

12.5 Successivamente alla firma del contratto da parte del legale rappresentante del soggetto contraente, il Consiglio di Amministrazione procede alla corresponsione dell'erogazione prevista secondo le modalità e la tempistica prevista nel contratto.

## Articolo 13

### *Verifica dell'attuazione dei progetti*

13.1 Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'attuazione dei progetti finanziati.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di ricorrere a verifiche dell'attuazione di un progetto, e a tal fine può ricorrere all'ausilio di esperti e può delegare ad uno o più dei suoi membri il compito di verificare le fasi di realizzazione del progetto.

13.2 La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto e del contratto da parte del soggetto che ha ricevuto l'erogazione, nonché la verifica di quanto previsto dalla eventuale convenzione. A tal fine i delegati, o gli ausiliari della Fondazione hanno il potere di richiedere informazioni, e trasmissione di documenti, nonché di accedere ai luoghi in cui il progetto viene realizzato.

13.3 Alla conclusione del progetto, o in ogni momento in cui ritengano necessario procedere ad una verifica, gli incaricati della verifica stessa redigono una relazione diretta al Consiglio di Amministrazione. Tale relazione può sostanziarsi nell'approvazione della relazione presentata dal soggetto che ha ricevuto l'erogazione, dopo che la sua correttezza sia stata debitamente verificata. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di assoggettare a verifica anche l'esecuzione dei Progetti della Fondazione

13.4 In ogni caso ai soggetti che hanno ricevuto una erogazione è sempre chiesta, salvo i casi di cui all'art. 4, la redazione di una relazione finale al momento della conclusione del progetto. Il Consiglio di

Amministrazione o i suoi delegati possono altresì chiedere relazioni intermedie sullo stato di avanzamento del progetto.

13.5 Qualora la verifica dia esito negativo circa la corretta esecuzione del progetto finanziato, il Consiglio di Amministrazione delibera l'adozione dei rimedi opportuni. Può altresì deliberare l'esclusione del soggetto inadempiente dalle erogazioni per un periodo di un quinquennio.

13.6 Gli esiti delle verifiche compiute nel corso di ciascun anno formano oggetto di una relazione riservata che il Consiglio di Amministrazione invia al Consiglio Generale entro il mese di febbraio. In tale relazione il Consiglio di Amministrazione evidenzia le eventuali aree problematiche che sono emerse nel corso dell'anno solare precedente.

13.7 In conformità all'art. 23.1 dello Statuto entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione comprende una sezione che esplicita le decisioni assunte in merito all'attività erogativa svolta nell'anno precedente.

Quanto alle modalità e ai contenuti della relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione si conforma all'atto di indirizzo 13.4.2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e alle eventuali sue modificazioni.

Entro il mese di luglio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva una relazione in cui vengono esplicitate le decisioni assunte in merito all'attività erogativa del primo semestre. Questa relazione contiene l'elenco di tutti i soggetti che hanno ottenuto erogazioni dalla Fondazione ed il relativo importo.

#### Articolo 14

##### *Pubblicità*

Il presente regolamento, il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione e quella del Collegio dei Revisori, gli elenchi dei soggetti beneficiari e degli importi assegnati, i bandi di erogazione, l'estratto dei programmi annuali relativi alle erogazioni, nonché ogni altro documento destinato alla diffusione sono resi pubblici nelle seguenti forme:

- a) tenuti a disposizione, presso la sede della Fondazione, di chiunque voglia prenderne visione; chi ne voglia copia la può ottenere a proprie spese;
- b) pubblicazione sul sito Internet della Fondazione;
- c) pubblicazioni a stampa realizzate a cura della Fondazione da inviare agli Enti e alle Organizzazioni maggiormente rappresentative dei soggetti attivi nel Territorio nei settori di intervento della Fondazione;
- d) pubblicazione sui quotidiani e/o sui periodici diffusi sul Territorio;
- e) invio, per conoscenza, ai soggetti ai quali è attribuito il potere di designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo;

Le pubblicazioni di cui ai punti c), d), e) sono lasciate alla discrezione del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 15

##### *Entrata in vigore e norme transitorie*

15.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme previste dall'articolo 14.

15.2 Ai contributi deliberati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

15.3 Le domande presentate e sulle quali non è intervenuta nessuna deliberazione anche di massima prima della entrata in vigore del presente regolamento si considerano caducate; il Consiglio di Amministrazione darà idonea comunicazione di tale fatto ai soggetti presentatori delle domande.

15.4 Nell'anno 2001 il Documento di programmazione pluriennale di cui all'articolo 6.1 è approvato ed adottato dal Consiglio generale entro il 30/11/2001.

\*\*\*\*\*